

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1134

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHI, BUZZI, RAMPA, PATRINI, FABBRI FRANCESCO, DALL'ARMELLINA

Presentata il 14 marzo 1964

Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il successo della riforma della scuola media è indubbiamente legato alla normalizzazione della precaria situazione che si è venuta a determinare in rapporto alla qualifica ed alla posizione giuridica del personale che ha l'impegnativo compito di insegnarvi.

Proprio a tale scopo, abbiamo presentato la proposta di legge n. 1137. Tuttavia, ci rendiamo conto che, nonostante la pressante urgenza, la soluzione del problema generale — sui cui termini e dimensioni non vogliamo insistere, tanto essi sono noti al legislatore ed alla pubblica opinione — potrebbe non trovare la necessaria definizione prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Anche per tale considerazione, ed in relazione al disagio che le norme applicative dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585 creano negli insegnanti elementari di ruolo che, in quanto laureati, possono chiedere il « comando » nella scuola media, crediamo necessario provvedere immediatamente alla necessaria modifica delle norme vigenti.

Evidentemente ciò sollecita i proponenti non già a rinunciare, ma, anzi, ad intensificare — con l'auspicata collaborazione degli onorevoli colleghi — ogni possibile sforzo per assicurare alla nuova scuola media, in cui si ripongono grandi speranze per l'avvenire democratico del nostro Paese — l'apporto determinante di un corpo docente selezionato, sperimentato e stabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono presentare domanda al Provvedito-

re agli studi, per essere assegnati, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Gli insegnanti di cui al precedente comma vengono collocati nelle graduatorie provinciali per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti secondo il punteggio complessivo stabilito in base alle valutazioni dei titoli di studio, di cultura, didattici, valutati a cominciare dall'anno in cui i medesimi hanno conseguito la laurea e supplementare di cui alla tabella di valutazione allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132 e successive modificazioni.

Gli insegnanti elementari di ruolo, laureati in lingue straniere sono iscritti nella graduatoria provinciale per l'insegnamento a cattedre nella scuola secondaria di primo e secondo grado in ordine preferenziale rispetto ai laureati non di ruolo privi di titolo specifico.

Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare in possesso del diploma di vigilanza possono anche essi essere assegnati dal Provveditore agli studi, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o posti, con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado.

L'iscrizione nelle graduatorie provinciali di tali insegnanti segue quella dell'ultimo concorrente delle graduatorie provinciali di cui ai precedenti commi.